

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-*bis* c.p.

Trib. Milano, Sez. X, G.U. Versace, sent. 9.11.2015 (dep. 13.1.2016)

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dal nuovo articolo 131-*bis* c.p., introdotto con il d.lgs. 28/2015 prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale delle disposizioni, la tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto alla valutazione dell'indice criterio (così definiti dalla relazione allegata allo schema del decreto legislativo) della particolare tenuità dell'offesa, occorre precisare che esso si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", costituiti dalla modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p. In particolare potranno ritenersi non punibili quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati, risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale.

(Nel caso di specie, il Tribunale ha emesso sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell'art. 469 c.p.p., nei confronti dell'imputata per il reato di mancata osservanza dell'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite in incidente stradale di cui all'art. 189 c.d.s.).

La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p., può avvenire anche nel "predibattimento". Il comma 1-*bis*, limitandosi a precisare che la sentenza di non doversi procedere deve essere pronunciata "*previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare*", ha inteso evitare che il potere di veto, attribuito dal comma 1 ai soggetti necessari del processo, si potesse automaticamente estendere anche alla persona offesa, soggetto il cui eventuale dissenso non ostacola la pronuncia. (1)

(1) In senso conforme: Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 15449 del 8.4.2015.